

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2422

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1990

Aumento del contributo annuo all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI), già Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI)

ONOREVOLI SENATORI. - L'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia è stato costituito nel 1989 con la risoluzione n. 1989/56 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. Originariamente creato nel 1968 con il nome di «Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale», esso è un organismo delle Nazioni Unite gestito da un consiglio direttivo sotto l'egida del Comitato per la prevenzione del crimine e la lotta alla delinquenza.

Le attività dell'UNICRI hanno come scopo principale quello di contribuire, attraverso la ricerca, la formazione, le attività sul terreno e la raccolta, lo scambio e la diffusione di informazioni, all'elaborazione e alla messa in opera di politiche di miglioramento nel campo della prevenzione del crimine e della lotta alla delinquenza, tenuto dovuto conto della necessità di integrare dette politiche nel quadro generale dell'evoluzione, dello sviluppo socio-economico e della protezione dei diritti dell'uomo.

Le sue funzioni principali sono le seguenti:

1) creare una base di conoscenze e di informazioni affidabili sui problemi sociali legati alla delinquenza giovanile ed alla criminalità adulta, con particolare riguardo alle nuove forme, spesso transnazionali, di questi fenomeni;

2) identificare strategie, politiche e strumenti appropriati per la prevenzione del crimine e la lotta contro la delinquenza, al fine di contribuire allo sviluppo socio-economico e di promuovere la protezione dei diritti dell'uomo;

3) concepire modelli e sistemi pratici che promuovano l'elaborazione, la messa in opera e la valutazione di dette politiche;

4) assicurare la ricerca operativa e la formazione per il programma delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia penale;

5) intraprendere attività di formazione a livello interregionale e, su domanda dei Paesi interessati, a livello nazionale;

6) favorire gli scambi di informazioni, mediante la realizzazione di un centro internazionale di documentazione in materia di criminologia e discipline connesse, al fine di permettere all'Istituto di procedere alla diffusione di informazioni a livello mondiale e di rispondere alle necessità delle Nazioni Unite, in particolare degli istituti regionali delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine.

A tal fine si ritiene necessario presentare il presente disegno di legge di aumento del contributo all'UNICRI per le ragioni che si chiariscono con la nota tecnica.

RELAZIONE TECNICA

Con legge n. 141 del 31 marzo 1980 l'Italia elevò il contributo annuo all'UNSDRI da 75 milioni di lire, già fissato dalla legge n. 540 del 6 luglio 1971, a 300 milioni di lire a partire dal 1980.

A valere, poi, sul Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, è stato erogato un contributo volontario di un miliardo di lire per il 1988 e di 1,3 miliardi di lire per il 1989.

Inoltre, l'Italia finanzia, sempre con contributi volontari, per il tramite del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), i seguenti progetti eseguiti dall'UNICRI, che, come evidenziato nella relazione illustrativa, ha nel frattempo sostituito l'UNSDRI:

in Argentina, il progetto per la protezione dell'infanzia «Niño en la calle», per un importo di 1.516.503 dollari USA;

in Egitto, il progetto «Colonia penale di El Katta», per un importo di 3.838.545 dollari USA;

in Tunisia, il progetto «Studio di ricerca e formazione sui cambiamenti sociali e la criminalità», per un importo di lire 497.225.000.

A seguito dell'incremento delle attività del nuovo organismo, nonché della lievitazione dei costi intervenuta dal 1980, si propone di aumentare il contributo ordinario a lire 900 milioni annui a partire dal 1990; aumento - va sottolineato - proporzionalmente più contenuto rispetto a quello previsto dalla citata legge n. 141 del 1980 per uno stesso periodo decennale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il contributo annuo di lire 300 milioni concesso all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI), ai sensi della legge 31 marzo 1980, n. 141, viene elevato a lire 900.000.000 annue a decorrere dal 1990.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari ad annue lire 600 milioni a partire dal 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.